

Codice A1610B

D.D. 24 febbraio 2021, n. 87

D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - Parte III. L.R. 1 dicembre 2008 n. 32. PRALORMO (TO) - Intervento: Trasformazione di area boscata costituita da bosco di invasione su ex coltivi abbandonati e impianto di nocciolo, località Spina, NCT foglio 16, mappali 122, 125. Autorizzazione paesaggistica.



ATTO DD 87/A1610B/2021

DEL 24/02/2021

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO
A1610B - Territorio e paesaggio**

OGGETTO: D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 – Parte III. L.R. 1 dicembre 2008 n. 32. PRALORMO (TO) – Intervento: Trasformazione di area boscata costituita da bosco di invasione su ex coltivi abbandonati e impianto di nocciolo, località Spina, NCT foglio 16, mappali 122, 125. Autorizzazione paesaggistica.

Vista l'istanza *omissis* pervenuta dal Comune e volta al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per l'intervento citato in oggetto;

premesso che il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), attribuisce l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche allo Stato e alle Regioni, secondo le disposizioni di cui alla Parte terza del medesimo Codice;

visto l'articolo 146 del d.lgs 42/2004, che disciplina il procedimento di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per gli interventi da realizzare nelle aree o immobili soggetti a tutela paesaggistica disponendo che la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio sia esercitata dalla regione, fatta salva la possibilità di delegarne l'esercizio, con legge, ad altri soggetti;

vista la legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 (Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137"), che delega ai comuni, dotati di commissione locale per il paesaggio, le funzioni autorizzative per gli interventi da realizzare in ambito soggetto a tutela paesaggistica ad eccezione di quelli indicati al comma 1 dell'articolo 3 per cui il potere autorizzativo è in capo alla Regione, stabilendo altresì che fino alla costituzione di tali commissioni il rilascio di tutte le autorizzazioni paesaggistiche sia di competenza della Regione;

considerato che ai sensi dell'articolo 3 della l.r. n. 32/2008 l'intervento oggetto della presente determinazione risulta di competenza comunale;

verificato che il Comune territorialmente interessato dall'intervento oggetto della presente determinazione non risulta idoneo all'esercizio della delega ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della l.r. 32/2008 non essendo attualmente dotato della commissione locale per il paesaggio;

considerato che per l'intervento oggetto della presente determinazione il Settore scrivente ha predisposto una specifica relazione tecnica illustrativa con relativa proposta di provvedimento, regolarmente inviata al Soprintendente, ai sensi del comma 7 dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, per l'acquisizione del parere vincolante previsto al comma 5 del medesimo articolo, dando contestuale comunicazione all'interessato dell'inizio del procedimento e dell'avvenuta trasmissione degli atti al Soprintendente;

verificato che, ai sensi del comma 8 dell'articolo 146 citato il Soprintendente ha reso il parere di competenza;

constatato che è decorso anche il termine di dieci giorni dalla ricezione del parere del Soprintendente per l'eventuale riesame del parere stesso da parte della commissione di garanzia di cui all'articolo 12, comma 1bis, della legge 29 luglio 2014 n. 106;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016;

in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento con deliberazioni della Giunta regionale n. 2/22503 del 22.9.97, n. 21-9251 del 05.05.2003 e n. 30-13616 del 22.03.2010;

vista l'istruttoria condotta dallo scrivente Settore regionale e la conseguente relazione tecnica predisposta in merito all'intervento in oggetto, che si intende recepita integralmente nella presente determinazione; (allegato 1)

visto il parere formulato dalla Soprintendenza in merito all'intervento in oggetto; (allegato 2)

dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla legge;

tutto ciò premesso e considerato

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il decreto legislativo 42/2004, Parte III;
- l'articolo 12, comma 1 bis, della legge 106/2014;
- la legge regionale 32/2008;
- la legge regionale 23/2008, articolo 17, comma 3, lettera i);

determina

di autorizzare, ai sensi dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, l'intervento citato in oggetto per le

motivazioni e secondo le indicazioni tecniche contenute nella relazione istruttoria predisposta dal Settore regionale Territorio e Paesaggio (allegato 1) e nel parere vincolante formulato dal Soprintendente relativamente agli aspetti paesaggistici (allegato 2), che si intendono qui integralmente recepiti e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Il termine di efficacia della presente autorizzazione è stabilito dal comma 4 dell'art. 146 del D. lgs. 42/2004 e si espleta per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo, fatti salvi, per le opere pubbliche o di pubblica utilità, i disposti dell'art. 46 comma 2 del D.lgs. 8 giugno 2001 n.327.

Si precisa che l'autorizzazione è rilasciata dalla Regione, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004, esclusivamente sotto il profilo dell'inserimento paesaggistico dell'intervento proposto, senza altre verifiche di legittimità e non costituisce accertamento di conformità alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti nel Comune.

Spetta quindi all'Autorità Comunale, nell'ambito delle eventuali procedure autorizzative di competenza, garantire che l'intervento sia conforme con gli strumenti di pianificazione territoriale e con le disposizioni urbanistiche ed edilizie localmente vigenti, nonché con le disposizioni degli strumenti di programmazione, pianificazione e gestione richiamati dall'art. 3 delle norme di attuazione del Ppr.

Compete inoltre all'Autorità Comunale accertare, nel caso in cui sull'area o sull'immobile oggetto dell'intervento siano state rilasciate precedenti autorizzazioni che i relativi interventi siano stati realizzati correttamente, procedendo in caso contrario agli adempimenti richiesti dall'art. 16 (vigilanza e sanzioni) della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte secondo le modalità di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta comunicazione o dalla piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1610B - Territorio e paesaggio)
Firmato digitalmente da Giovanni Paludi

Allegato



Direzione Ambiente, Energia e territorio

Settore Territorio e Paesaggio

valorizzazione.paesaggio@regione.piemonte.it
paesaggio.territorio@cert.regione.piemonte.it

Classif. 11.100/GESPAE/882/2020A/A1600A

Rif. n. 74574/A1610B del 10/08/2020

Rif. n. 7177/A1610B del 22/01/2021

RELAZIONE

Oggetto: D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i.
recante Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, art. 146
Legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 e s.m.i.
Comune: PRALORMO (TO)
Intervento: Trasformazione di area boscata costituita da bosco di invasione su
ex coltivi abbandonati e impianto di nocciolo, località Spina, NCT foglio 16,
mappali 122, 125.

[REDACTED]

Esaminata l'istanza, qui pervenuta, tramite PEC, dal Comune di Pralormo, il
10/08/2020, con nota prot. n. 2683 del 10/08/2020, e le successive integrazioni
pervenute il 22/01/2021 con nota prot. 272 del 21/01/2021, per il rilascio
dell'autorizzazione paesaggistica per l'intervento in oggetto, da realizzare in zona
sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi della normativa in epigrafe,

vista la documentazione progettuale e la relazione paesaggistica allegata
all'istanza,

considerato che l'intervento previsto consiste nella trasformazione di area
boscata di invasione su ex coltivi abbandonati mediante pulizia del terreno incolto dagli
arbusti, taglio a raso dell'intera componente arborea e arbustiva presente, estirpo delle
ceppaie e impianto di nocciolo; detta trasformazione boschiva riguarda le superfici
dei mappali 122 e 125 del foglio 16 del Catasto terreni di Pralormo per una superficie
di mq. 2.740 di cui circa 855 mq. di età inferiore ai 30 anni e di circa 1.909 mq di età
superiore ai 30 anni,

visto che le operazioni in progetto prevedono in particolare i seguenti lavori:

- taglio della vegetazione arborea e arbustiva,
- rimozione delle ceppaie,
- esecuzione di aratura del terreno con leggera risagomatura del terreno,
- livellamenti e sistemazioni irrigue,
- fertilizzazione del terreno,
- erpicatura del terreno e fresatura,
- impianto del nocciolo con impianto a cespuglio,

considerato che l'iter istruttorio seguirà la procedura ordinaria di cui all'art.
146 del d.lgs. 42/2004 e s.m.i., poiché non si è ritenuto che l'intervento previsto possa

essere riconducibile al punto B.32 dell'allegato B) del D.P.R. 31/2017, che riguarda *“interventi di ripristino delle attività agricole e pastorali nelle aree rurali invase da formazioni di vegetazione arbustiva o arborea, previo accertamento del preesistente uso agricolo o pastorale da parte delle autorità competenti, ove eseguiti in assenza di piano paesaggistico regionale che individui tali aree”*, stante la mancanza di precisi riferimenti alle autorità competenti all'accertamento previsto,

visto che, ai sensi dell'art. 3, punto 6, dell'Accordo per la relazione paesaggistica semplificata stipulato tra la Regione Piemonte e il Ministero Beni Culturali in data 27 giugno 2020, per interventi riguardanti *“trasformazioni d'uso da terreno boscato ad altra coltura agricola per superfici inferiori all'ettaro”* è ammessa la richiesta di autorizzazione ordinaria corredata da relazione paesaggistica con documentazione semplificata,

verificato che, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 1 dicembre 2008, n. 32 e s.m.i., l'intervento in oggetto non è compreso nei casi per cui la competenza a rilasciare l'autorizzazione paesaggistica è in capo alla Regione,

verificato che il Comune di Pralormo non risulta al momento idoneo all'esercizio della delega e pertanto, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della l.r. 32/2008 e s.m.i., agisce in via sostitutiva la Regione,

visto l'art. 146, comma 6, del d.lgs 42/2004 e s.m.i.,

visto il Piano paesaggistico regionale (Ppr) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017 e considerato che le prescrizioni degli articoli 3, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 e 46 delle norme di attuazione in esso contenute, nonché le specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettera b), del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, riportate nel *“Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte”*, Prima parte, sono vincolanti e presuppongono immediata applicazione e osservanza da parte di tutti i soggetti pubblici e privati,

verificato che l'intervento proposto è conforme con le prescrizioni contenute negli articoli 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 delle norme di attuazione del sopraccitato Ppr,

accertato che l'intervento proposto appare compatibile con le finalità di tutela delle componenti fisico-naturalistiche dell'ambito tutelato ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. g), del d.lgs 42/2004 e s.m.i.,

visto che il progetto non prevede l'edificazione di strutture fisse o mobili, quali vasche irrigue o capanni,

considerato che le aree circostanti alla superficie d'intervento, per quanto rilevabile dalle rappresentazioni fotografiche dello stato attuale riguardano una porzione di territorio connotata dalla presenza di terreni coltivati a nocciolo, a vigneto, incolti e da aree boscate,

rilevato dalla Relazione forestale stato attuale che:

- "L'area boscata ...omissis... , alla quota di circa 305 mt s.l.m. è rappresentata da un bosco di invasione a partire dai boschi circostanti, caratterizzato principalmente da ciliegio selvatico in mescolanza con robinia, farnia, nocciolo selvatico, sambuco e olmo campestre, derivanti in buona parte della disseminazione gamica dai boschi circostanti. L'età stimata e calcolata con il conteggio degli anelli e soprattutto dall'analisi delle orto foto storiche indica che il bosco interessato all'estirpo ha buona parte più di 30 anni, in quanto l'abbandono della coltivazione agricola risale a oltre 30 anni fa, come da dichiarazione della committenza
- La Carta Forestale del piemonte indica l'area in oggetto come Seminativi indifferenziati, per rimarcare il concetto della preenza attuale e passata di un'agricoltura produttiva e come Robinieto",

considerato che le opere così come proposte non appaiono tali da recare pregiudizio ai caratteri paesaggistici della località, e che gli aspetti inerenti le compensazioni boschive esulano dalle valutazioni del Settore scrivente (rif. D.G.R. n. 23-4637 del 6 febbraio 2017),

si esprime **parere favorevole**, ai sensi dell'art. 146 del d.lgs. 42/2004 e s.m.i..

Si riporta nel seguito l'elenco della documentazione oggetto del provvedimento:

N. progr.	Descrizione elaborato	Descrizione/Nomefile
1	<i>Istanza</i>	02443ED_RICH_AUT_PAES_REGIONE_01.pdf.p7m
2	<i>Elaborato cartografico</i>	1549.Modello_0022.010_0.Cartografia [redacted].pdf.p7m
3	<i>Integrazioni</i>	inoltro integrazioni [redacted].pdf.p7m
4	<i>Documentazione fotografica</i>	[redacted] 18012021-1148.660_0.Documentazione fotografica INTEGRATIVA [redacted].pdf
5	<i>Relazione compatibilità paesaggistica</i>	[redacted] -18012021-1148.660_1.Relazione compatibilità paesaggistica [redacted] per nocciolo.pdf.p7m
6	<i>Relazione tecnica intervento</i>	[redacted] 18012021-1148.660_3.Relazione interventi previsti [redacted] per nocciolo.pdf
7	<i>Relazione forestale</i>	[redacted] 18012021-1148.660_2.Relazione forestale [redacted] per nocciolo.pdf
8	<i>Relazione paesaggistica</i>	[redacted] 18012021-1148.660_4.Relazione paesaggistica [redacted] per nocciolo.pdf.p7m
9	<i>Scatti fotografici</i>	[redacted] 18012021-1148.660_5.Posizione scatti.pdf.p7m

Il Funzionario Istruttore
Arch. Marina Bonaudo

Il Dirigente del Settore
Arch. Giovanni Paludi

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.



Torino,

*Ministero
per i beni e le attività culturali
e per il turismo*

Alla Regione Piemonte
Direzione Ambiente, Energia e territorio
Settore territorio e paesaggio
PEC:
paesaggio.territorio@cert.regione.piemonte.it

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Prot. n.

Risposta al foglio del 08/02/2021

AMBITO E SETTORE: **Tutela paesaggistica/ tutela archeologica**

DESCRIZIONE: Comuni di **PRALORMO** Prov. **TO**

Bene e oggetto dell'intervento: **Trasformazione di area boscata in nocciolo**

Indirizzo: loc. Spina (C. T, Foglio 16, mappale 120, 125)

DATA RICHIESTA : Data di arrivo richiesta: 08/02/2021

Protocollo entrata richiesta: **prot. n. 2155 del 08/02/2021**

RICHIEDENTE:

PROCEDIMENTO:

PARERE VINCOLANTE AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA (art. 146 D. Lgs. 42/2004 e s.m.i.)

PROVVEDIMENTO: Tipologia dell'atto: PARERE VINCOLANTE

Destinatario: Richiedente

ALTRA

COMUNICAZIONE: -

Vista la richiesta presentata alla competenza di questo Ufficio per gli effetti delle norme citate in oggetto dalla Regione Piemonte, settore territorio e paesaggio;

Per quanto attiene alla tutela paesaggistica:

Considerato che l'area interessata dall'intervento ricade all'interno del vincolo ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera g) del d.lgs. 42/2004 e s.m.i.;

Vista la documentazione progettuale e la relazione paesaggistica allegata all'istanza;

Preso atto del parere della Regione Piemonte;

Considerato che l'obiettivo dell'intervento è il cambio di destinazione d'uso e la trasformazione di un bosco di invasione in una coltivazione di nocciolo;

Verificata la conformità dell'intervento con il Piano Paesaggistico Regionale approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017 e valutata la compatibilità paesaggistica delle opere proposte;

Questa Soprintendenza, per quanto di competenza, ai sensi delle norme richiamate e delle altre vigenti, esprime parere favorevole all'intervento proposto.

Si trattiene agli atti la documentazione pervenuta, rimanendo in attesa di copia del provvedimento autorizzativo.

Per quanto attiene alla tutela archeologica:

In considerazione del fatto che il sito oggetto dell'intervento è prossimo al centro di Pralormo, di impianto medievale, in un'area caratterizzata da possibili tracce di popolamento antico, si raccomanda di prestare la massima attenzione durante i lavori di aratura superficiale per l'impianto del nocciolo per e qualora si verificassero rinvenimenti fortuiti di strutture, reperti e



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

Palazzo Chiabrese: Piazza San Giovanni, 2 – 10122 Torino Tel. +39.011.5220411 Fax +39.011.4361484

email: sabap-to@beniculturali.it – PEC: mbac-sabap-to@mailcert.beniculturali.it

sito web: <http://www.sabap-to.beniculturali.it/>

stratigrafie di natura archeologica e paleontologica, sarà necessario ai sensi dell'art. 90 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i. darne immediata segnalazione a questo Ufficio. I beni ritrovati dovranno essere possibilmente conservati nella loro giacitura originaria e i lavori in quel tratto dovranno essere interrotti sino al sopralluogo da parte di un funzionario di questa Soprintendenza.

IL SOPRINTENDENTE

Luisa Papotti

documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 e ss.
del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

I Responsabile dell'Istruttoria

arch. Giulia Maccarrone (giulia.maccarrone@beniculturali.it)

dott. Alessandro Quercia (alessandro.quercia@beniculturali.it)



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

Palazzo Chiabrese: Piazza San Giovanni, 2 – 10122 Torino Tel. +39.011.5220411 Fax +39.011.4361484

email: sabap-to@beniculturali.it – PEC: mbac-sabap-to@mailcert.beniculturali.it

sito web: <http://www.sabap-to.beniculturali.it/>